



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 8231 del 2015, proposto da:  
ANAAO ASSOMED, in persona del legale rappresentante pro tempore, e  
Antonio Coletta, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Crisostomo Sciacca e  
Edoardo Rulli, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Crisostomo Sciacca in  
Roma, Via di Porta Pinciana, 6;

*contro*

Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario  
previsti dal Piano di Rientro dai Disavanzi Regionali per la Spesa Sanitaria,  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore,  
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei  
Portoghesi, 12;  
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso  
dall'avv. Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Allocca in  
Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;

ASL 108 - Rm/H, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Russo Valentini in Roma, piazza Grazioli, 5;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto del Commissario ad acta n. u00109 del 19.3.2015 avente ad oggetto "Approvazione dell'atto aziendale della ASL Roma H" laddove quest'ultimo, in linea con quanto indicato dal D.c.a. n. u00259 del 22.7.14, istituisce il dipartimento delle professioni sanitarie, e dell'atto aziendale ivi approvato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad acta del Piano di Rientro dai disavanzi regionali per la spesa sanitaria, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio e dell'ASL 108 - Rm/H;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe l'ANAO ASSOMED ha impugnato il decreto del Commissario ad acta n. u00109 del 19.3.2015 avente ad oggetto "Approvazione dell'atto aziendale della ASL Roma H" laddove quest'ultimo, in linea con quanto indicato dal D.c.a. n. u00259 del 22.7.14, istituisce il dipartimento delle professioni sanitarie, e l'atto aziendale ivi approvato.

A sostegno del ricorso sono state dedotte le medesime censure già accolte, con riferimento al presupposto atto di indirizzo del medesimo Commissario ad acta,

con la sentenza di questa sezione n. 6513/2015, oltre all'eccesso di potere e alla violazione dell'art. 1, comma 566, della L. 190/2014.

Si sono costituiti il Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti dal Piano di Rientro dai Disavanzi Regionali per la Spesa Sanitaria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Lazio e l'Azienda Ospedaliera Roma H resistendo al ricorso.

Con memoria depositata l'8 ottobre 2015 la ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo il Commissario ad acta, con decreto del 17.7.2015, ottemperato alla citata sentenza, modificando l'atto – presupposto di quello qui impugnato - di indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende sanitarie della Regione.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Con il decreto del Commissario ad acta del 17.7.2015 è stato infatti modificato l'atto di indirizzo sulla base del quale è stato emesso l'atto impugnato.

Tale circostanza, benché non idonea a comportare la cessazione della materia del contendere, non essendo stato ritirato o modificato l'atto aziendale in questa sede gravato, ha, tuttavia, comportato il venir meno di ogni interesse della associazione ricorrente alla decisione del ricorso, tenuto conto del fatto che gli atti aziendali necessitano comunque dell'approvazione regionale mediante decreto del Commissario ad acta, come evidenziato dalla stessa ricorrente nell'istanza di cessazione della materia del contendere.

Considerato, inoltre, che le censure svolte avevano già trovato accoglimento con riferimento all'atto di indirizzo presupposto, oggetto della sentenza n. 6513/2015, e che la modifica dell'atto di indirizzo è avvenuta dopo la notifica del presente

ricorso, le spese devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente secondo il principio della soccombenza virtuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

condanna le Amministrazioni resistenti alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.000, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)